Codice A1813A

D.D. 22 novembre 2018, n. 3756

R.D. n. 523/1904 - Autorizzazione idraulica n. 55/2018 per la realizzazione degli interventi di manutenzione del rio Grana nel territorio comunale di Bibiana. Ente Richiedente: Comune di Bibiana

In data 20/08/2018, prot. n. 37943/A1813A, è stata ricevuta la richiesta di autorizzazione idraulica del Comune di Bibiana per la realizzazione degli interventi di manutenzione del rio Grana nel territorio comunale.

All'istanza risultano allegati gli elaborati progettuali redatti dall'ing. Valter Ripamonti, costituiti dalla relazione tecnico-illustrativa, dalla relazione idrologica ed idraulica, dalla documentazione fotografica e da n. 5 elaborati grafici, in base a cui è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto.

Il progetto definitivo delle opere in argomento è stato approvato dal Comune di Bibiana con deliberazione di Giunta Comunale n. 68 del 08/08/2018.

Le opere oggetto di autorizzazione, ai sensi del R.D. 523/1904, sul rio Grana, con funzione antierosiva, risultano essere le seguenti:

Zona via Bordunala

realizzazione in sponda orografica sinistra, nella zona a monte del ponte di via Bordunala, di una scogliera in massi ciclopici dello sviluppo complessivo pari a circa 45,00 m. L'opera di difesa avrà spessore alla base di 2,00 m, spessore in sommità di 1,50 m, altezza media fuori terra di circa 2,70 m ed il piano di fondazione approfondito di circa 1,50 m rispetto alla quote più depresse di fondo alveo. La difesa spondale sarà costruita previa rimozione di un tratto di scogliera esistente.

Zona via Madonna delle Grazie

- realizzazione in sponda orografica sinistra, immediatamente a del ponte di via Madonna delle Grazie, di una scogliera in massi ciclopici dello sviluppo complessivo pari a circa 15,00 m. L'opera di difesa avrà un'altezza media fuori terra di circa 3,20 m ed il piano di fondazione approfondito di circa 1,50 m rispetto alla quote più depresse di fondo alveo.

Zona via Ruata

- realizzazione in sponda orografica sinistra di una scogliera in massi ciclopici cementati dello sviluppo complessivo pari a circa 15,00 m. L'opera di difesa avrà un'altezza media fuori terra di circa 1,50 m ed il piano di fondazione approfondito di circa 1,50 m rispetto alla quote più depresse di fondo alveo;
- leggera ricalibratura delle sezioni d'alveo.

Zona via Famolasco

- realizzazione in sponda orografica destra di una scogliera in massi ciclopici dello sviluppo complessivo pari a circa 15,00 m. L'opera di difesa avrà un'altezza media fuori terra di circa 3,10 m ed il piano di fondazione approfondito di circa 1,50 m rispetto alla quote più depresse di fondo alveo.

In data 17/10/2018 è stata effettuata visita sopralluogo da parte di un funzionario incaricato di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali la realizzazione delle opere in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque e con l'osservanza delle prescrizioni elencate nella parte dispositiva del presente provvedimento.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998 sulle deleghe statali alle regioni per la gestione del demanio idrico;
- visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24/05/2001 di approvazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI);
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000 sulle funzioni della Regione per la difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico;
- vista la L.R. 12/2004 e il Regolamento di attuazione n. 14/R del 6/12/2004 sulla gestione del demanio idrico;
- vista la D.G.R. 31-4182 del 22/01/2001 recante l'individuazione dei Settori regionali preposti alla gestione del demanio idrico;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008 recante attribuzioni ai dirigenti;
- vista la L.R. 37/2006 e la D.G.R. 72-13725 del 29/03/2010 sulla tutela della fauna acquatica;

determina

di autorizzare ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. n. 523/1904, il Comune di Bibiana ad eseguire le opere descritte, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1. nessuna variazione agli interventi progettati potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2. siano eseguiti accuratamente i calcoli di verifica strutturale delle opere in progetto ai sensi delle norme tecniche per le costruzioni vigenti;
- 3. i massi costituenti le scogliere dovranno essere posizionati ed incastrati in modo da offrire reciprocamente garanzie di stabilità. Non dovranno essere prelevati dall'alveo del corso d'acqua, ma provenire da cava. Essi dovranno essere a spacco, con struttura compatta, non

geliva né lamellare, dovranno avere volume non inferiore a 0,30 mc. e peso superiore a 8 q.li; inoltre dovrà essere verificata analiticamente l'idoneità della dimensione dei massi impiegati a non essere mobilitati dalla corrente, tenendo conto degli opportuni coefficienti di sicurezza:

- 4. i piani di fondazione delle scogliere in progetto sulle sponde del rio Grana dovranno essere posti a quote inferiori di almeno 1,50 m rispetto alle quote più depresse di fondo alveo nelle sezioni trasversali interessate dai lavori;
- 5. la scogliera in progetto a monte del ponte di via Madonna delle Grazie dovrà essere raccordata all'estremità di valle senza soluzione di continuità alle spalle del ponte evitando il restringimento delle sezioni di deflusso del corso d'acqua;
- 6. le previste opere di difesa, all'estremità di monte, dovranno essere risvoltate a 45° ed immorsate nelle sponde esistenti per tratti di sufficiente lunghezza;
- 7. il materiale demaniale proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatura di depressioni in alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità delle opere di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di eventuali manufatti esistenti dovrà essere asportato dall'alveo e conferito a discarica;
- 8. le sponde, le opere esistenti e le aree demaniali interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 9. è a carico del Comune di Bibiana l'onere conseguente alla sicurezza idraulica del cantiere, svincolando l'Amministrazione regionale da qualunque responsabilità in merito a danni conseguenti a piene del corso d'acqua; pertanto codesto Ente dovrà prendere informazioni in merito ad eventuali innalzamenti dei livelli idrici anche conseguentemente agli eventi meteorici ed adottare all'occorrenza tutte le necessarie misure di protezione;
- 10. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
- 11. la presente autorizzazione ha validità per mesi 18 (diciotto) dalla data di ricevimento del presente atto e pertanto i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena decadenza della stessa, entro il termine sopraindicato, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali eventi di piena, condizioni climatologiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su istanza del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi, l'ultimazione dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 12. il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- 13. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) e dell'area demaniale occupata in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamento d'alveo), in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona di imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 14. il soggetto autorizzato dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dei manufatti in progetto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
- 15. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare, a cura e spese del soggetto autorizzato, modifiche all'intervento autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione, nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua o che gli interventi stessi siano, in seguito, giudicati incompatibili in relazione al buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
- 16. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti i salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- 17. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori in oggetto, dovrà ottenere ogni autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore dalle Acque oppure innanzi al Tribunale Regionale delle Acque con sede in Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

(dott. For. Elio PULZONI)